

## Informazioni

Con la carta di identità valida per l'espatrio è possibile espatriare nei seguenti Stati:

Albania, Austria, Belgio, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina, Repubblica Ceca, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto (la carta d'identità deve essere accompagnata da una foto formato tessera), Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia (solo se la carta d'identità è accompagnata da un apposito tesserino rilasciato alla frontiera previo pagamento di una somma e solo se vi si reca in viaggio organizzato), Marocco, Malta, Monaco, Repubblica di Montenegro (solo per un soggiorno di 30 gg. massimo), Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia (solo per chi vi si reca in viaggio organizzato), Turchia solo per chi vi si reca in viaggio organizzato), Ungheria. Per l'espatrio in Ungheria ai minori di anni quindici serve il passaporto. Non sono ammessi altri documenti.

Non possono ottenere la carta d'identità valida per l'espatrio:

- a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla potestà dei genitori o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita o, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa; o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare;
- b) i genitori che, avendo prole minore, non abbia l'assenso dell'altro genitore o, in assenza ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare. L'assenso o l'autorizzazione non sono necessari quando il richiedente la carta d'identità sia titolare esclusivo della potestà sul figlio;
- c) coloro che debbano espriare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o un'ammenda, salvo per questi ultimi il nulla-osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto;
- d) coloro che siano sottoposti ad una misura di sicurezza detentiva ovvero ad una misura di prevenzione prevista dagli articoli 3 e seguenti della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Espatrio di minore di anni quattordici

Per il minore di anni quattordici l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio nei Paesi consentiti, è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. E' opportuno munirsi di un documento comprovante la titolarità della potestà sul minore, ad esempio un certificato di nascita riportante l'indicazione della paternità e maternità.

Se il minore non è accompagnato da un genitore è necessaria una dichiarazione, rilasciata da chi può dare l'assenso o l'autorizzazione, convalidata dalla Questura o dall'Autorità consolare, con indicato il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.